

Informazioni di Lavoro e Previdenza

23 marzo 2015

Possibilità di richiedere l'erogazione del TFR ad integrazione della paga.

Incostituzionali le norme sugli incarichi dirigenziali senza concorso nelle agenzie fiscali.

Indennità di accompagnamento e specificazioni nel certificato medico allegato alla domanda.

Possibilità di richiedere l'erogazione del TFR ad integrazione della paga.	Presidenza del Consiglio, decreto n.29 del 2015.
---	---

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le norme attuative in ordine alla facoltà di richiedere l'erogazione del TFR ad integrazione della paga, per il periodo che va dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.

Possono optare per tale scelta i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi.

Sono esclusi da questa possibilità i lavoratori agricoli, domestici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali, delle aziende dichiarate in crisi, delle aziende in CIGS o CIG in deroga, per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevede l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi o che hanno indirizzato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.

Il decreto contiene il modello per l'istanza di pagamento mensile da compilare, sottoscrivere e trasmettere al datore di lavoro.

Accertato il possesso dei requisiti dell'interessato, l'erogazione deve avvenire dal mese successivo a quello della richiesta e sino al periodo di paga in scadenza il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifica la eventuale antecedente risoluzione del rapporto.

Il lavoratore, quando ha manifestato la volontà di riscuotere il TFR in busta paga, non può revocare l'opzione fino al 30 giugno 2018.

La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non a tassazione separata, fa cumulo con gli ulteriori redditi percepiti dal lavoratore nell'anno ma non è imponibile a fini previdenziali. Essa rientra nella base di calcolo delle detrazioni IRPEF spettanti e nella base di computo degli assegni per il nucleo familiare.

E' previsto l'accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno integrare le denunce contributive sulla base delle istruzioni dell'INPS.

Incostituzionali le norme sugli incarichi dirigenziali senza concorso nelle agenzie fiscali.

**Corte Costituzionale,
sentenza n.37 del 2015.**

La Corte Costituzionale ha censurato le norme del d.l. 16/2012 che autorizzano l'Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, ma che fa salvi, per il passato, gli incarichi dirigenziali già affidati dalle Agenzie a propri funzionari, e consente, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso ed il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso.

La disposizione impugnata aggira la regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali.

Per colmare le carenze nell'organico dei propri dirigenti, l'Agenzia delle entrate ha, negli anni, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dal proprio regolamento che consente la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti. Le reiterate delibere di proroga del termine finale hanno consentito di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti.

Nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'illegittimità di questa modalità di copertura delle posizioni dirigenziali deriva dalla sua non riconducibilità, né al modello dell'affidamento di mansioni superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore, né all'istituto della cosiddetta reggenza.

La norma contestata, secondo la Corte Costituzionale, ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.

Indennità di accompagnamento e specificazioni nel certificato medico allegato alla domanda.

**Tribunale di Napoli Nord,
ordinanza del 13 marzo 2015.**

Una signora presentava al Tribunale richiesta di accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il certificato medico allegato alla domanda era carente, però, della indicazione dell'impossibilità di deambulare o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il Tribunale ha, dunque, escluso la validità della domanda amministrativa ai fini dell'accompagnamento ed ha rigettato la domanda giudiziaria.

L'istanza di accertamento tecnico ha la funzione di consentire la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il ricorso non può essere presentato se non in quanto vi sia stata la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del certificato medico.

Il giudice per dare ingresso al procedimento di accertamento tecnico deve verificare i presupposti che si pongono logicamente e giuridicamente a monte dell'accertamento sanitario.

Le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS.

L'INPS, dopo aver previsto che il certificato medico introduttivo debba essere trasmesso online su modulo telematico a cura del medico abilitato, ha stabilito che i dati necessari per la completezza del certificato: in caso di richiesta di indennità di accompagnamento occorre la indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Il modulo telematico impone al sanitario, perché possa ritenersi presentata un'istanza di riconoscimento delle condizioni per godere dell'indennità di accompagnamento, la specifica certificazione delle condizioni che consentono di accedere al beneficio.

La presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, costituisce un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria. Tale domanda non si ritiene compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità.

STUDIO LEGALE CAROZZA

Napoli, Centro Direzionale ISOLA F10
Caserta, Via Battisti n. 103

www.studiolegalecarozza.it